



Corte Straordinaria di Assise
DI TRENTO

IN NOIE DEL POPOLO ITALIANO

31

In nome di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte,
Luogotenente Generale del Regno

N. Sent.
29/46 Reg. Gen.

LA CORTE STRAORDINARIA DI ASSISE DI TRENTO

nelle persone di:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. de Lucchi Cav. Uff. Giuseppe | Presidente |
| Tenielatti " " Giuseppe | Consigliere |
| 2. Pisoni prof. Biagio | |
| 3. Gadde Giuseppe | |
| 4. Zettele Giovanni | Giudici popolari |
| 5. Peterlengo Nine | |
| 6. Pallaver Alfonso | |

ha pronunciato la seguente *coll' intervento del P.M. rappresentato*
del sig. P. Pirelli Cav. Uff. Luigi e all'assistenza del Cancelliere
Braschi sig. Domenico ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

1. BOCK WILLY non meglio identificate
2. PICHLER GUGLIELMO fu Luigi e di Giuseppina Reschatt
nato a Termeno l' 11 gennaio 1901 e residente a Ora
coniugato, contadino, incensurato
detenuto - presente
3. ROBOL ROLANDO di Bruno e di Amelia Tomasi, nato a
Revereto il 12 ottobre 1925 ed ivi residente, celibe,
elettricista, incensurato
detenuto - presente

i m p u t a t i

tutti: del reato di cui all'art. 5 D.L.L. Nr. 159/44 e

art. 1 D.L.L. Nr.142/45 in relazione all'art.51 C.P.M.G. per avere il 14 settembre 1944 partecipato ad un rastrellamento del C.S.T. in località Teldi-Cabianca (Revereto) e uccise di comune accordo e a colpi di mitra il lavoratore Lorenzi Albino, infirmando contro il cadavere delle stasse gettandole in un burrone commettendo così fatti diretti a nuocere alle operazioni belliche dei partigiani.

Il Pichler inoltre : del delitto p. e p. dall'art.5 D.L.L. 27.7.1944 N.159 e art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. perchè in Tredena, Sever ed altrove, successivamente all'8 settembre 1943 collaborò quale maresciallo della S.O.D. e del C.S.T. con il tedesco invasore partecipando a rastrellamenti, maltrattando persone sospette di favorire partigiani e vantandosi di aver ucciso alpini sbandati e di avere ucciso partigiani.

In esito al pubblico edizionale dibattimento tenutosi in presenza degli imputati Pichler Guglielmo e Rebel Rolanda ed in contumacia dell'imputato Beck Willy.

Sentiti gli imputati presenti che per primi ed ultimi ebbero la parola, nonché il P.M. e i difensori

Fatto

Nelle prime ore del 14 settembre 1944 vari reparti di appartenenti al C.S.T. spiegavansi in manovre di rastrellamento in Val Terragnolo (Revereto). Uno di tali reparti, al comando del maresciallo Beck Willy, militare germanico, coadiuvato dal caporale Pichler Guglielmo, alatesino del C.S.T., si stendeva sulla strada di Teldi - Cabianca. Verso le ore 5 nel buio si avanzò

per la strada
apparso fratt
ter Revereto"
fatto segno a
le Beck e ad
e cadeva al s
tenza dal com
rante il quale
attesa di even
tenesse il col
dal Beck e ide
diò l'ordine
di finire il l
rò un colpo.
In seguito il
strada e colle
cuno dei milit
vata dal Pichl
vere rotolò per
Per queste fatt
to, l'Autorità
ché si istanza
te d'Appello di
collaborazionist
aise SentenzaSpe
Spiccate si manda
restò irreperibili

per la strada un'ombra indistinta. Intimategli l'alt, l'ombra, apparsa frattanto come un uomo, si fermava, rispondeva "Arbeiter Reverete" ed alzava le mani. Ciò nonostante, l'individuo veniva fatto segno ad una prima raffica di mitra da parte del Maresciallo Beck e ad una successiva raffica da parte del caporale Pichler, e cadeva al suolo. Il colpito fu sentito rantelare ad intermittenza dai componenti il reparto per circa un quarto d'ora, durante il quale il reparto stesso rimase fermo e silenzioso in attesa di eventuali arrivi di partigiani, Cui si credeva appartenesse il colpito stesso. Trascorso quel tempo fu perquisito dal Beck e identificate per Lorenzi Albino,. Subito dopo il Beck diede l'ordine, dal Pichler trasmesso al milite Rebel Rolando, di finire il Lorenzi ed il Rebel, avute dal Pichler un mitra, sparò un colpo.

In seguito il Beck diede ordine di togliere il Lorenzi di sulla strada e collocarlo sull'orlo di essa. Non essendosi mosse alcuna dei militi, alla rimozione precedette lo stesso Beck cadiuto dal Pichler. Data la rapidità del terreno e il buio il cadavere rotolò per 4 - 5 metri e poi si fermò.

Per questo fatto, su verbale 7.6.1945 dei Carabinieri di Rovereto, l'Autorità giudiziaria ordinaria aprì istruzione formale finché su istanza del Proc. Generale la Sez. Istruttoria presso la Corte d'Appello di Trento, ravvisando nel fatto stesso il reato di collaborazione, trasmise gli atti al P.M. presso la Corte d'Assise Sezione Speciale.

Spiccate si mandate di cattura per l'imputazione predetta, il Beck restò irreperibile, mentre Pichler e Rebel in istate di arresto



erano interrogati. Il Pichler dichiarava che il Lorenzi non aveva risposto all'intimazione e che egli aveva sparato qualche tempo dopo del Beck, senza mirare e senza per pura precauzione : che in seguito su ordine del Beck, da lui trasmesso al Rebel, Costui sparò un colpo alla testa del Lorenzi, sebbene costui indubbiamente fosse già morto : il Beck diede ordine di spostare il morto sull'orlo della strada e ciò venne fatto da due militi, ma dato il buio il cadavere restò già per il bosco. - Il Rebel si pretestava innocente e, mentre ammetteva di aver sparato un colpo, per avere avuto ordine dai superiori di finire il Lorenzi, aggiungeva di aver sparato nel bosco.

Contemporaneamente le stesse ufficio precedeva contro il Pichler per i fatti precedenti, in quanto costui subito dopo l'8 settembre 1943 mentre era capo reparto al posto di blocco di Sever avrebbe maltrattato persone sospette di favorire i partigiani, avrebbe preso parte ai rastrellamenti e si sarebbe vantato di aver trucidato alpini sbandati.

Il Pichler negò tali addebiti.

Dopo congrua istruttoria i tre imputati erano rinviati a giudizio.

Al dibattimento la situazione di fatto non subiva modifiche.

Motivi.

I) Relativamente al fatto di Teldi-Cabianca osserva la Corte che quanto al Beck Willi essa deve dichiarare la propria incompetenza risultando costui cittadino germanico e pertanto sottratto a questa giurisdizione : gli atti saranno trasmessi al P.M. per rinviare al competente Tribunale Militare Alleato per eventuali provvedimenti in ordine a criminalità di guerra.

Quanto al Rebel la Corte ha deciso che il fatto non sussiste e che il Lorenzi non fu ucciso da il Rebel con una pallottola a seguito delle ferite. Il Rebel ammise di aver trasmesso dal Pichler l'ordine di sparare sul Lorenzi, ma non sull'individuo. La circostanza d'aver detto di non poter precisare per il buio pure in aria e nel buio dire al riguardo : il Rebel raccontò che fu su ordine al quale non si oppose il Rebel sparare il colpo alla testa del Lorenzi sul fratello.

Ma decisiva è la testimonianza rintracciata il cadavere le state : egli ha fatto faccia nella regione detta dalla scarica perché quest'ultima, alle stesse punte, avrebbe potuto dare che il Lorenzi menziona descritto, da lui imputato il quale ha detto che la Corte deve dunque esimersi dal ricercare la responsabilità per le state di morte di fronte ai superiori che (I) precisando che ad ALLA testa del Lorenzi

Quanto al Rebel la Corte ritiene che egli debba essere assolto perché il fatto non sussiste. L'accusa gli faceva carico di aver finito il Lorenzi con un colpo di mitra. Tale accusa è del tutto sfumata a seguito delle risultanze di fatto.

Il Rebel ammise di aver sparato il colpo, dietro ordine del Beck, trasmessogli dal Pichler, ma aggiunse di aver sparato nel bosco e non sull'individuo. Il Pichler, che in istruttoria aveva asserito la circostanza d'accusa (I) al dibattimento invece dichiarò di non poter precisare però se il Rebel avesse sparato sull'individuo oppure in aria e nel bosco. Dei testi sentiti il Manica nulla può dire al riguardo: Gerola non ha visto chi ha sparato se solo che il Rebel raccontò qualche giorno dopo di aver sparato un colpo su ordine al quale non poteva rifiutarsi: Tomasi in istruttoria vide il Rebel sparare il colpo, ma non affermò che sparò sul Lorenzi: la sorella del Lorenzi disse che il Rebel le confessò di aver sparato sul fratello.

Ma decisiva è la testimonianza del Dr. Presser (pg. 7 istr.) il quale rintracciò il cadavere nel bosco la mattina stessa e ne descrive lo stato: egli riscontrò un'unica ferita di arma da fuoco alla faccia nella regione zigomatica: tale ferita evidentemente fu prodotta dalla scarica iniziale e non da quella successiva del Rebel, poiché quest'ultima, a parte la difficoltà di colpire ancora nelle stesse punte, avrebbe prodotto uno squarcio enorme oltreché affumicato dato che il Rebel sparò da un metro di distanza. Tale testimonianza descritta da parte del tecnico appoggia l'assunto dell'imputato il quale ha detto che sparò nel bosco.

La Corte deve dunque dichiarare che il fatto non sussiste, il che la esime dal ricercare se mancherebbe ad ogni modo la colpevolezza per lo stato di necessità in cui il Rebel si sarebbe trovato di fronte ai superiori che controllavano l'esecuzione dell'ordine impartitogli.

(I) precisando che ad un metro di distanza il Rebel sparò un colpo alla testa del Lorenzi.

Quanto a Pichler ritiene la Corte che egli debba
dichiararsi responsabile del reato assassinio.
L'imputato ha negato il fatto sia in istruttoria sia al dibattimento, ha ammesso di aver sparato ma in aria a scopo intimidatorio.

Dei testi in istruttoria: il Manica nulla precisa, sentì solo sparare: il Gerola sentì una sola raffica e gli fu detto subito che era stato il Meister: il Tomasi disse che spararono sia il Meister che il Pichler diversi colpi dipende il Lorenzi che cadde a terra rantelante.

Al dibattimento il Manica dichiara di non poter dire se il Pichler ha sparato e lo stesso dichiarano il Gerola e il Tomasi. La Corte è convinta che maggiore credibilità debbasi attribuire ai decessi di istruttoria, più recenti e probabilmente più spontanei. Il Pichler nega che il Lorenzi abbia risposto all'intimazione, smentita in ciò da tutti i testi: i quali dichiarano che il Lorenzi rispose: "Arbeiter - Reverete". Il Pichler non aveva necessità alcuna di sparare poiché nessuno gli ordinò un tanto e perciò non aveva motive di sparare in aria, come potrebbe accadere a chi dovesse fingere di aver sparato. Il Pichler dunque ha sparato per puro spirito di collaborazionismo e conseguentemente egli deve essere tenuto responsabile dell'imputazione di collaborazionismo, degradando però l'ipotesi accertata dall'art. 51 all'art. 58 C.P.M.G. poiché nella specie non si trattava di azione bellica ma bensì di polizia e quindi il Pichler favoriva l'invasione nei suoi scopi politici. La Corte scendendo all'applicazione della pena ritiene congrua quella di anni 18 di reclusione, diminuita di 3 anni per le attenuanti generiche, e quindi ridotta ad anni 15, dei quali 5 vanno condonati a sensi del recente Decreto Presid. di amnistia (22.6.1946 N. 4 Art. 9). Si ritiene di concedere le attenuanti generiche in vista del fatto che dopo l'8 settembre 1943 il Pichler aiutò parecchi italiani a sottrarsi alle ricerche, come favorì indirettamente i soldati alleati che prima di passare il confine si nascevano in ora.

Accessoriamente va ^{pre}nunziata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e affermate a sue cariche l'onere delle spese giudiziali.

II) Relativamente al fatto di Sever è appena il caso di osservare che l'essersi il Pichler vantato di aver trucidati alpini stan-
dati non costituisce reato, ma se mai può soltanto servire ad
illustrare la figura dell'imputato.

Resta l'episodio che si riannoda al Genettin. Al riguardo la
istruttoria minuziosa, e così il dibattimento, hanno escluse le
sevizie particolarmente ~~affer~~mate: ~~la~~ si è soltanto asserito
che il Pichler affermò qualcuno per il collo. Con che il reato
deve ritenersi estinto per amnistia. (art.3).-

P. Q. M.

La Corte

Visti gli art. 38, 479, 483, 488 C.P.P.

dichiara la propria incompetenza a giudicare il Beck Willi, tra-
tandosi di cittadino germanico e ordina trasmettersi gli atti al
P.M. per l'inoltro al competente Tribunale Militare Alleato.
Assolve il Rebel Rolando dall'imputazione ascrittagli perché il
fatto non sussiste e ne ordina la scarcerazione se non detenute
per altra causa.

Dichiara non doversi procedere contro Pichler Guglielmo relativa-
mente ai fatti di Sever, essendo il reato estinto per amnistia.
Dichiara Pichler Guglielmo responsabile del reato di cui all'art.
58 C.P.M.G., così modificata la rubrica, relativamente al fatto
in località Toldi-Cabianca e, accertate le attenuanti generiche
lo condanna alla pena della reclusione per anni 15 e all'interdi-
zione perpetua dai pubblici uffici e alle spese giudiziali, di-
chiara condennati anni 5 della pena inflitta.

Trento 30 settembre 1946

de Long

Autore del verdetto
del 30/9/46

Il Caricaturista